

R
Scopo

NORME REG. AL PIANO DI RICOSTRUZIONE



PIANO DI RICOSTRUZIONE DI LIVORNO

Norme regolamentari per l'attuazione del Piano

Premessa:

- 1) I fabbricati ad uso di abitazione corrisponderanno ai seguenti tipi edilizi:
 - 1) Case addossate a più piani, palazzi, ecc. (intensivi).
 - 2) Case isolate (semi intensive).Quelle del primo gruppo manterranno le caratteristiche essenziali di quelli esistenti nel centro urbano, salvo le norme particolari che saranno appresso indicate.
Le case isolate corrisponderanno al tipo della palazzina a più piani e a più appartamenti, con le caratteristiche indicate nelle successive norme.
- 2) Gli edifici pubblici, quelli ad uso di uffici, di istituti religiosi, potranno appartenere all'uno o all'altro dei tipi edilizi suindicati.
- 3) Gli edifici industriali, i magazzini e depositi dovranno sorgere possibilmente entro la zona all'uso destinata e avere le caratteristiche che saranno appresso indicate.
- 4) Nelle zone destinate a giardini pubblici, a zone verdi e nelle zone di rispetto è di norma vietato ogni costruzione.
- 5) Nelle zone indicate nel piano di ricostruzione con speciali vincoli, non sarà consentita la costruzione di edifici, che per il loro aspetto architettonico, per la loro mole e per la loro destinazione possono comunque alterare o turbare il carattere ambientale delle zone periferiche.
- 6) allo scopo di non pregiudicare probabili future soluzioni di piano regolatore è sospeso, nelle zone indicate nel piano di ricostruzione, il rifacimento o la riparazione degli edifici distrutti o danneggiati compresi nelle zone stesse. La riparazione di quelli danneggiati potrà in casi eccezionali essere tuttavia consentita a condizione che i rispettivi proprietari rinuncino nelle forme legali, al maggiore valore che acquisteranno gli edifici in parola per effetto delle operazioni o migliorie, in confronto al valore attuale.
- 7) Per la costruzione di nuovi edifici, così come per la utilizzazione eventuale di edifici esistenti, sia indenni che danneggiati compresi nel piano di ricostruzione, si applicano le norme degli articoli seguenti.

NORME PARTICOLARI

I - ALTEZZE DEI FABBRICATI

- 1) Gli edifici del tipo intensivo avranno un'altezza massima uguale a una volta e mezza in larghezza della strada su cui prospettano.
- 2) Tale altezza può sempre raggiungere i m.11,50 e non può sorpassare il limite massimo di m.24. La larghezza stradale si determina con la media delle misure prese ai due estremi del prospetto dei fabbricati, non tenendo conto della maggiore ampiezza eventualmente dovuta all'incontro di esse normali con vie e spazi pubblici.

per il prospetto sulla strada di larghezza minore, per una estensione corrispondente alla sezione della strada minore e in ogni caso per 10 m.

Il Sindaco ha la facoltà di autorizzare, a titolo compensativo, che la maggiore altezza ammessa sul risvolto sia utilizzata in altra zona del prospetto e per la larghezza suindicata, allo scopo di realizzare una migliore soluzione architettonica.

- 3) Qualunque sia la larghezza stradale, il Sindaco può in casi assolutamente eccezionali, sentito l'Ufficio di Igiene e la Giunta Comunale, autorizzare un'altezza maggiore della massima consentita negli articoli precedenti, sempre che si realizzi una buona soluzione igienica in rapporto all'ambiente quando si tratti di edifici pubblici e di pubblica utilità o quando sia richiesto da necessità industriali o si tratti di edifici che dovranno sorgere nelle zone segnate nel piano come soggetto a speciali vincoli.
- 4) Nelle zone soggette a speciali vincoli la Giunta Comunale, avrà la facoltà di imporre limitazioni di altezza, arretramenti al filo stradale o particolari soluzioni volumetriche e architettoniche dei fabbricati.
- 5) Nelle zone destinate a portici, l'altezza e i tipi architettonici di questi saranno stabiliti dal Sindaco, sentito il parere della Giunta. La larghezza netta dei portici dovrà essere uniforme per ciascun isolato e non dovrà essere inferiore a metri 5.
- 6) Nella costruzione di stabilimenti industriali il Sindaco può volta per volta, udito il parere dell'Ufficio d'Igiene e della Commissione edilizia, imporre distacchi da altri fabbricati, arretramenti del filo stradale e limiti di altezza diversi da quelli precedentemente imposti, tenendo conto della natura dell'industria che dovrà essere esercitata.
- 7) Negli stabilimenti industriali è di regola vietata la costruzione di case di abitazione. Tuttavia questa potrà essere consentita quando ne sia dimostrata la necessità per il migliore rendimento dell'industria in detti stabilimenti esercitata o da esercitare.

II - CORTILI E SPAZI INTERNI

- 8) L'area libera dei cortili, anche se pensili, deve essere della misura di un sesto della somma delle superfici senza detrazione dei vuoti, dei muri che li circondano. L'altezza massima dei muri pre-spicienti i cortili può essere di una volta e mezza la distanza media tra le pareti opposte.
Le altezze vanno riferite al piano del cortile. Le rientranze nei perimetri dei cortili sono ammesse quando la loro profondità non oltrepassi la metà del lato aperto sul cortile. In caso di profondità maggiore, le rientranze vengono equiparate alle chiostrine e devono, agli effetti degli ambienti che vi si affacciano e delle dimensioni di esse, rispondere alle norme dell'articolo seguente.
- 9) E' permesso la costruzione di chiostrine allo scopo soltanto di dare aria e luce a scale, latrine, bagni, corridoi e disimpegni esclusa ogni altra destinazione di ambienti.